



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA



AREA LL. PP. e PATRIMONIO SETTORE DEMANIO e PATRIMONIO

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DELLO SFALCIO DELLE ERBE SPONTANEE SU PARTE DELL'AREA EROPORTUALE

Art. 1 Oggetto

L'appalto ha per oggetto la concessione di un'area per lo sfalcio delle erbe come prodotti da destinare a foraggio.

L'affidamento dell'appalto oggetto del presente capitolato è destinato alle imprese e/o cooperative agricole.

L'appalto comprende i seguenti servizi:

- Coltivazione foraggera a mezzo sfalcio delle erbe spontanee. Nell'attività è consentita la pratica agricola di ripristino dell'impianto erbaceo nelle zone deteriorate o mancanti.
- Lo sfalcio periodico interessa le superfici di parte dell'area ex aeroportuale, la quale è censita al Catasto Terreni del Comune di Castiglione del Lago, al foglio n. 45 particella n. 1411/parte e foglio n. 34 particella n. 534 per un'estensione complessiva di 77 ha circa.
- La frequenza di tali interventi è stabilita dalla necessità di mantenimento del decoro all'interno dello spazio indicato, unitamente alle esigenze di ricavo produttivo. Per tale motivo è in genere praticato lo sfalcio delle erbe in due specifici periodi, generalmente collocati a circa la metà di aprile (1^a taglio) e nel mese di ottobre (2^a taglio).
- La periodicità delle attività nasce da esigenze agricole legate alla favorevole combinazione degli eventi meteorici variabili nel corso degli anni ed ogni previsione per numero di tagli e tempi di esecuzione sopra riportata è pertanto da intendersi indicativa e non prescrittivi (fatto salvo il taglio di metà aprile che deve intendersi tassativo).

Oneri aggiuntivi

L'impresa dovrà eseguire, inoltre, le seguenti operazioni:

- Pulizia e manutenzione delle aree oggetto di concessione, onde mantenerle sgombrere da rifiuti e/o scarti comunque prodotti;
- Segnalazione agli uffici comunali di eventuali emergenze, rotture e danneggiamenti alle opere ed infrastrutture ivi presenti.

Art. 2 Obblighi della Concessionaria

L'impresa agricola aggiudicataria si impegna:

- a) ad eseguire le operazioni in oggetto con l'osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA



- previsti nel presente capitolato;
- b) ad adottare, nell'esecuzione del contratto, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità del proprio personale e di terzi presenti nei luoghi di lavoro, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati;
 - c) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'ente o di terzi nei casi di mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;
 - d) ad addestrare adeguatamente il personale circa le modalità di espletamento delle attività e delle prestazioni da effettuarsi e far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.);
 - e) assicurare formalmente di avere adempiuto agli obblighi di legge in materia di valutazione dei rischi connessi all'attività svolta e di averne adeguatamente reso edotti gli incaricati.

Art. 3

Durata

L'appalto potrà avere una durata massima di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data indicata nel relativo contratto. Per la scadenza non è richiesto alcun preavviso o notifica, essendo il contratto fatto a tempo determinato.

Art. 4

Canone annuo di concessione

Il canone annuo di concessione a base d'appalto viene fissato alla data odierna pari ad € 8.000,00 oltre I.V.A. come per legge. L'importo complessivo definito in base alla gara pubblica dovrà essere versato dal concessionario in rate annuali anticipate entro il 31 dicembre dell'anno precedente allo sfalcio.

In caso di ritardato pagamento, i canoni maturati ed indicizzati secondo l'indice I.S.T.A.T. di rivalutazione, saranno aumentati degli interessi legali dalla data di scadenza fino all'effettivo pagamento.

Il Concessionario non può, adducendo pretese o eccezioni di qualsivoglia genere, ritardare o sospendere il pagamento del canone e delle altre somme dovute anche per eventuali oneri accessori.

Art. 5

Inadempienze e penalità

Nel caso di inosservanza delle disposizioni, delle modalità esecutive e degli obblighi contrattuali prescritti nel presente capitolato, nel corso dell'esecuzione del contratto viene applicata una penale, per ciascuna infrazione, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00, a seconda della gravità dell'inadempienza valutata dall'Amministrazione comunale. La penale sarà applicata, nella misura massima, qualora l'Amministrazione comunale rilevi carenze nell'organizzazione del lavoro, che producano disservizi o intralci alle attività svolte negli immobili limitrofi.

Se l'aggiudicatario sarà sottoposto al pagamento di tre penali, il contratto potrà essere rescisso ad insindacabile giudizio dell'Ente ed aggiudicato alla seconda impresa in graduatoria.

Qualora le inadempienze rivestano carattere di gravità tale e comportino il pregiudizio della salute e



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA



della sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio, costituiranno causa di risoluzione immediata del contratto.

Art. 6 **Responsabilità**

La concessionaria assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi ad essa affidati tramite la presente concessione, sollevando in tal senso l'Amministrazione ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato nella lettera di invito, mediante propria organizzazione imprenditoriale.

L'aggiudicataria risponderà direttamente dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. In conseguenza l'Amministrazione Comunale ed il servizio comunale competente, che rivestono esclusivamente funzioni tecnico amministrative, sono esonerati da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che potessero essere intentate contro i medesimi.

L'impresa agricola aggiudicataria dovrà pertanto procedere alla stipula di polizze assicurative per le tipologie e massimali di seguito riportati:

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

€ 2.000.000,00 = per sinistro

€ 1.000.000,00 = per persona

€ 1.000.000,00 = per danni a cose o animali

Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)

€ 2.000.000,00 = per sinistro

€ 1.000.000,00 = per persona

per danni che possono derivare agli operatori impiegati a qualsiasi titolo dall'aggiudicatario che essi possono causare agli utenti, ai loro beni, alla struttura e alle attrezzature di proprietà del Comune per la durata del contratto, a tutela di eventuali azioni di rivalsa derivanti da danni o incidenti che si dovessero verificare durante lo svolgimento dei servizi.

L'aggiudicataria dovrà attuare le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene e ad ogni altre disposizioni in vigore o che potrebbero intervenire per garantire la tutela dei lavoratori. Copia delle polizze assicurative dovranno essere depositate presso il Comune, prima della firma del contratto.

Art. 7 **Controllo e vigilanza**

Il Comune potrà eseguire qualsiasi controllo finalizzato alla verifica del corretto e regolare adempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato. Le persone allo scopo incaricate dall'Amministrazione Comunale potranno accedere in ogni momento nei luoghi interessati al fine di attuare tutti i controlli che riterranno opportuni.



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA



Art. 8

Divieto di sub concessione

E' espressamente vietata la cessione dell'atto di concessione, di concedere ad altri il godimento di tutto o parte del terreno, per qualsiasi durata e tempo. E' vietato altresì costituire o far costituire servitù passive e di apportare modifiche allo stato dei luoghi senza la preventiva autorizzazione dell'Ente concedente.

I casi di violazione sopra elencati comportano l'immediata risoluzione del contratto di concessione, la perdita della cauzione e la refusione dei danni causati al Comune.

Art. 9

Revoca della concessione prima della scadenza

E' facoltà dell'Ente concedente procedere alla revoca della concessione anche prima della naturale scadenza, mediante preavviso di sei mesi, per finalità di pubblico interesse. In tal caso si procederà al solo rimborso del canone versato ragguagliato al periodo non goduto.

Art. 10

Rinuncia alla concessione

E' data facoltà al concessionario di rinunciare alla concessione prima della scadenza per giustificati motivi, con preavviso di mesi sei.

Art. 11

Cauzione definitiva

La cauzione definitiva, che dovrà essere costituita con le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, è stabilita nella misura dell'importo di una rata annuale.

La cauzione definitiva potrà essere utilizzata per risarcire il danno che la P.A. abbia patito in corso di esecuzione del contratto o per l'applicazione di penali, fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato, pena la risoluzione del contratto. Resta salvo, per il Comune, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione definitiva rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita alla concessionaria solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale.

Art. 12

Stipulazione del contratto e relative spese contrattuali.

Sono a completo ed esclusivo carico della concessionaria tutte le spese, imposte e tasse relative e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la registrazione.



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA



Art. 13 Risoluzione del contratto

L'Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi:

- a) qualora l'Impresa Agricola venga cancellata dal registro della Camera di Commercio;
- b) per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento;
- c) in caso di frode, accertata evasione fiscale, fallimento;
- d) in caso di sub concessione del contratto;
- e) per grave negligenza, abituali deficienze e infrazioni nell'adempimento dell'attività, debitamente accertate e contestate;
- f) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- g) a seguito dell'applicazione di tre penalità, come previsto dall'art. 5 – Penalità;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto di concessione potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell'Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata. Nei casi di risoluzione previsti dal presente articolo, l'aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento dei danni per eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possano verificarsi.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

Il concessionario, con la sottoscrizione del contratto di concessione, consente il trattamento dei dati personali ai sensi e con i limiti del D. Lgs. 30/6/2003 n° 196.

Art. 15 Controversie

Le eventuali controversie, che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione od esecuzione dei patti contrattuali, sono da dirimersi avanti al foro di Perugia.